



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ACCESSO MEDIANTE TESSERA MAGNETICA PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo da parte dell'Università degli Studi del Molise degli impianti di videosorveglianza che permettono la ripresa e la registrazione di immagini per il controllo degli accessi alle Residenze Universitarie ai fini della sicurezza degli utenti, dei dipendenti e per la tutela del patrimonio.

Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'utilizzo delle tessere magnetiche per l'accesso alle strutture adibite a Residenze Universitarie.

Art. 2

Finalità

I sistemi di videosorveglianza sono finalizzati a garantire il controllo dell'accesso all'interno delle Residenze Universitarie per preservarne il patrimonio e l'incolumità delle persone.

I sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa di dipendenti o di altri datori di lavoro, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo svolgano la loro attività nella Residenza.

In ogni caso, l'attività di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Art. 3

Oggetto del trattamento

I dati personali oggetto di trattamento ai sensi del presente Regolamento sono quelli rilevati dalle telecamere per le aree interessate dalle riprese televisive.

Art. 4

Titolare, Responsabile e Incaricato del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati derivanti dall'attività di videosorveglianza è l'Università degli Studi del Molise nella persona del Rettore.



Il Responsabile della Residenza Universitaria, o altra persona nominata dal titolare del trattamento, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.

Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo delle videocamere, le chiavi degli armadi per la conservazione delle registrazioni, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Il Responsabile vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse.

Il Responsabile ha la responsabilità del procedimento nei casi di richiesta di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti.

Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

Il Responsabile e gli Incaricati procedono al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Art. 5

Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza

Il sistema di videosorveglianza, in particolare nelle ore in cui non è prevista la presenza di personale di portineria, sarà attivato per controllare l'accesso all'interno, per preservarne il patrimonio e garantire l'incolumità delle persone.

Le immagini sono cancellate da ogni supporto dopo 48 ore dalla registrazione mediante sovra registrazione e con modalità che rendono non riutilizzabili i dati cancellati. Le immagini contenute nella videoregistrazione sono conservate, ordinariamente, per il massimo delle ore previste, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al presente articolo, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 6

Informativa

Il Responsabile del trattamento si obbliga ad affiggere, in luogo adatto, un modello semplificato di informativa "minima" agli interessati (coloro che entrano nel campo di ripresa delle videocamere) nella quale è riportato il simbolo di una telecamera e la dicitura "AREA VIDEOSORVEGLIATA", nonché a procedere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, alla redazione ed all'affissione di un avviso circostanziato che riporti notizie relative al trattamento dei



dati personali, da apporre esclusivamente nelle aree interne alle Residenze Universitarie, come da facsimile allegato al presente Regolamento.

Art. 7

Diritto di accesso ai dati

Chiunque sia stato ripreso ha diritto di accedere alle immagini che lo riguardano presentando istanza scritta al Titolare del trattamento dei dati.

L'interessato ha diritto di ottenere, qualora ricorrano giustificati motivi, la cancellazione immediata delle immagini che lo riguardano o la loro trasformazione in forma anonima.

Il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati acquisiti dalla Polizia Giudiziaria o dalla Pubblica Sicurezza.

Art. 8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

Utilizzo delle tessere magnetiche

L'Università degli Studi del Molise provvede alla installazione di sistemi di accesso alle strutture adibite a Residenze Universitarie mediante utilizzo di tessere magnetiche.

Possono chiedere il rilascio della tessera magnetica gli studenti assegnatari di posto-alloggio presso le Residenze Universitarie. Per la consegna sarà redatto apposito verbale. Per motivi di sicurezza sarà richiesta una cauzione che verrà resa al momento della restituzione della tessera.

Il consegnatario di tessera magnetica assume l'obbligo di:

- non cedere la tessera a terzi;
- non fare duplicati della tessera;
- custodire la tessera con la massima diligenza;
- presentare formale denuncia all'Autorità competente in caso di sottrazione o smarrimento della tessera;
- utilizzare la tessera con la massima responsabilità;
- rispettare le disposizioni dettate dal Regolamento per le Residenze Universitarie relativamente agli accessi alle strutture;
- non fare entrare all'interno della Residenza persone estranee o comunque non autorizzate;
- accertarsi che la porta di accesso alla struttura sia chiusa, sia in entrata che in uscita;
- far rilevare sempre il proprio accesso tramite tessera, anche quando l'ingresso alla struttura avviene unitamente ad altri consegnatari di tessera magnetica;
- non consentire l'accesso, tramite la propria tessera, agli assegnatari di posto-alloggio privi di tessera magnetica.

L'Università si riserva la facoltà di consegnare la tessera magnetica al personale dipendente autorizzato all'accesso presso le predette strutture.



Art. 10

Provvedimenti disciplinari

Lo studente assegnatario di tessera magnetica che contravviene alle disposizioni previste dal presente Regolamento è soggetto a sanzione disciplinare, graduata in funzione della gravità degli addebiti contestati, comminata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza.

Art. 11

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione mediante Decreto del Rettore ed è pubblicato all'Albo di Ateneo e sul sito web dell'Università degli Studi del Molise.

Emanato con D.R. n. 232 del 16 marzo 2012



SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA – INFORMATIVA
Residenza _____

Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), del Provvedimento sulla videosorveglianza del Garante della Privacy dell'8.4.2004 e dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina della videosorveglianza, approvato con D.R. n. __ del _____, l'Università degli Studi del Molise comunica di aver attivato un servizio di videosorveglianza che comporta il possesso dei dati qualificati come personali dalla legge.

Con riferimento a tali dati, si informa che:

- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze di sicurezza degli utenti, dei dipendenti e per la tutela del patrimonio;
- le rilevazioni vengono effettuate a mezzo di videocamere installate esclusivamente nei luoghi espressamente ed adeguatamente segnalati da appositi cartelli, ed in particolare presso gli accessi esterni alle Residenze Universitarie;
- i dati personali verranno trattati su supporto magnetico e conservati per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore successive alla rilevazione, superato il quale gli stessi verranno definitivamente cancellati, salvo eccezionali esigenze di ulteriore conservazione, nonché nel caso si debba adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- le immagini saranno registrate mediante sistema DVR e saranno visualizzate su un monitor situato in luogo ad accesso limitato e regolamentato;
- per le finalità proprie del trattamento, i dati potranno venire a conoscenza del responsabile del trattamento dei dati e del personale amministrativo adibito presso la struttura soggetta a videosorveglianza, in qualità di incaricato;
- il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi del Molise nella persona del Rettore;
- il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile di struttura _____, giusta nomina con _____ del _____ (provvedimento di nomina);
- relativamente ai dati medesimi, la S.V. può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

